

**Studio Legale**  
**Avv. Tommaso De Fusco**

Patrocinante in Cassazione c.f. DFSTMS68E11B963R  
C.so Garibaldi n.153 - 84123 SALERNO  
Comunicazioni e avvisi ex artt. 133, 136 e 176 c.p.c. fax 089254499 -  
Posta elettronica avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO –**  
**ROMA**

**SEZIONE PRIMA BIS**

**MOTIVI AGGIUNTI**

**AL RICORSO REG. GEN. 13479/2019**

Per: **Serpe Matteo** nato a Acerra (NA) il 25/11/1998 (C.F.: SRPMTT98S25A024P), residente in Casalnuovo di Napoli (NA) Vico Vittorio Emanuele n. 26, rappresentato e difeso, giusta procura speciale in calce al presente atto nonché procura speciale in calce al ricorso introduttivo, dal sottoscritto **avv. Tommaso De Fusco** (C.F.: DFSTMS68E11B963R) del foro di Salerno, unitamente al quale elettivamente domicilia in Roma alla Via Tiburtina n. 352 presso lo studio dell'avv. Giuseppe Sellaro c.f.: SLLGPP82M18B774O, pec giuseppesellaro@ordineavvocatiroma.org, (si indica come numero di fax per le comunicazioni di Cancelleria 089254499, **pec: avvtommasodefusco@pec.ordineforense.salerno.it**),

contro

**Ministero della Difesa** in persona del Ministro pro tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it, presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE");

**Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri** in persona del Comandante pro-tempore, ope legis domiciliato ai fini del presente atto presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma - Via dei Portoghesi, 12, indirizzo di posta elettronica certificata ags.rm@mailcert.avvocaturastato.it presente nell'elenco pubblico previsto dall'art. 7 del D.M. n. 44/2011 (c.d. "ReGindE").

e nei confronti di: Crescente Pietro; Merola Matteo; Giordano Gerardo.

\*\*\*\*\*

#### PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

1. del Decreto n. 29/6-8-1 CC di prot. del Comandante Generale dell'Arma dei Carabinieri, datato 29/11/2019 e pubblicato sul sito web dell'Amministrazione il 02/12/2019, in orario pomeridiano, di elevazione del numero dei posti messi a concorso e di approvazione delle graduatorie finali di merito di cui al verbale n. 141 del 25/11/2019 della Commissione esaminatrice, che costituiscono parte integrante e sostanziale del Decreto, e di cui al bando di concorso per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, pubblicato in G.U.R.I. 4<sup>a</sup> serie speciale n. 23 del 22 marzo 2019;
2. del verbale n. 141 del 25/11/2019 della Commissione esaminatrice del Concorso ed allegate graduatoria finali di merito dei candidati risultati idonei al termine delle procedure concorsuali di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) del bando di concorso; pertanto delle relative graduatorie e, per quanto di specifico interesse, della graduatoria redatta ai sensi dell'art. 1 comma 1 lettera b) del bando di concorso (graduatoria Lettera "B"), relativa ai posti riservati ai, ai sensi dell'art. 706 e 707 del d.lgs n. 66/2010 ai giovani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, elevato fino a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;
3. per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del presente ricorso.

ATTI GIA' IMPUGNATI COL RICORSO INTRODUTTIVO:

4. del provvedimento prot. n. 377194 /3-7 SEL della Commissione per gli accertamenti attitudinali, notificato in data 28.10.2019, di inidoneità del ricorrente, con esclusione dal Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 3.700 allievi carabinieri in ferma quadriennale, indetto con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 23 del 22 marzo 2019, recante la seguente motivazione:

*“La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso”;*

5. dei relativi verbali della Commissione per gli Accertamenti Attitudinali, atti ed accertamenti, anche sotto forma di test, presupposti, preparatori e connessi all'accertamento dei requisiti che hanno determinato la non idoneità di cui al numero 1 che precede;
6. della “Scheda di valutazione attitudinale”, redatta dall'Ufficiale Perito Selettore;
7. della relazione psicologica, redatta “in cieco” dall'Ufficiale Psicologo;
8. del giudizio finale della Commissione per gli accertamenti attitudinali;
9. per quanto di ragione, delle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali del Concorso in oggetto pubblicate sul sito web

dell'Amministrazione dedicato al concorso;

10. Per quanto di ragione e lesivo dell'interesse del ricorrente, di ogni altro atto precedente, successivo, consequenziale e connesso, ancorché non conosciuto o non notificato, ostativo all'accoglimento del ricorso.

#### F A T T O

In data 07/11/2019 veniva notificato al Ministero della Difesa in persona del Ministro p.t. ed al Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri in persona del Comandante pro-tempore, presso l'Avvocatura Generale dello Stato in Roma, il ricorso per l'annullamento previa sospensiva, degli atti di cui ai numeri da 4 a 10 che precedono, dal seguente tenore letterale in fatto:

*“Il ricorrente ha partecipato al concorso pubblico finalizzato all'assunzione di n. 3700 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con bando pubblicato in Gazzetta Ufficiale - 4a Serie speciale - n. 23 del 22 marzo 2019.*

*I posti a concorso sono così disposti:*

*a) 2.529 posti riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio;*

*b) 1.139 posti riservati ai sensi degli articoli 703, 706 e 707 del D.lgs 66/2010 a coloro che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di età, elevato fino a 28 anni per coloro che abbiano già prestato servizio militare;*

*3) 32 posti riservati ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo.*

*Il ricorrente, avendone i requisiti, ha partecipato al concorso per i posti di cui alla categoria B) che precede (domanda nr. 4283).*

*Il ricorrente ha sostenuto la prova scritta preliminare riportando un punteggio di 70,00 e pertanto ammesso alle prove di efficienza fisica ed agli accertamenti psicofisici, per sostenere i quali è stato convocato presso il Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento.*

*Il ricorrente ha superato brillantemente le prove di efficienza fisica e gli accertamenti psicofisici.*

*Il ricorrente è stato dichiarato inidoneo ed escluso dal concorso agli accertamenti attitudinali.*

*Invero, il ricorrente possiede pienamente i requisiti attitudinali ed un esame conforme ai parametri richiesti ne avrebbe determinato la idoneità.”*

\*\*\*\*\*

Su tali premesse in fatto, il ricorso proposto era fondato sui motivi di diritto che verranno nuovamente illustrati nei motivi di diritto che seguono. Il ricorso, regolarmente depositato, è stato iscritto sotto il numero di Registro ricorsi 13479 del 2019 avanti al TAR Lazio-Roma, ed assegnato alla sezione Prima Bis, con fissazione della Camera di Consiglio del 02/12/2019 per l'esame dell'istanza Cautelare di Sospensione, all'esito della quale, in data 16/12/2019, veniva pubblicata Ordinanza Cautelare n. 8181/2019 di accoglimento dell'istanza cautelare, con fissazione per il prosieguo alla udienza pubblica del 7 dicembre 2020.

Con detta Ordinanza, il Tar adito, in accoglimento dell'istanza cautelare, ha disposto la rinnovazione della intera procedura attitudinale, ad opera di una diversa Commissione in cui tutti componenti dovranno rivestire un grado superiore rispetto a quello in rivestito dai componenti commissione che ha esteso il giudizio contestato. A tutt'oggi, l'Amministrazione non ha adempiuto all'Ordinanza.

Venivano altresì emanati gli atti, impugnati ora con motivi aggiunti, afferenti all'approvazione della graduatoria finale di merito del concorso in oggetto. Tali atti si impugnato in quanto il ricorrente, ritenendo di avere buon diritto all'annullamento degli atti impugnati col ricorso introduttivo, ha il

conseguenziale diritto al completamento dell'iter concorsuale e quindi rientrare a pieno titolo in graduatoria finale di merito.

Ciò premesso, i provvedimenti impugnati, sono illegittimi per i motivi di illegittimità derivata e, pertanto, per i medesimi motivi già sollevati nel ricorso

#### DIRITTO

**I MOTIVO. (ILLEGITTIMITA' DERIVATA) DIFETTO DI MOTIVAZIONE; MOTIVAZIONE APPARENTE, CARENTE, ILLOGICA E APODITTICA; ECCESSO DI POTERE; VIOLAZIONE DELL'ART. 3 COMMA DELLA L. 241/90. VIOLAZIONE DELL'ART. 641 DEL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66.**

In primo luogo, è illegittima la graduatoria finale di merito, atteso che la Commissione per gli accertamenti attitudinali, non avrebbe potuto escludere il concorrente se solo avesse espletato l'accertamento adeguato e correttamente motivato gli atti impugnati con ricorso introduttivo.

Pertanto gli atti conclusivi del procedimento sono affetti dalla illegittimità derivata dagli atti impugnati col ricorso introduttivo.

Ciò è pienamente confermato dall'Ordinanza Cautelare n. 8181/2019 del 16/12/2019, resa nel giudizio de quo a seguito della Camera di Consiglio del 02/12/2019. In detta Ordinanza, il TAR adito ha, tra l'altro evidenziato che *...il provvedimento contestato presenta, in realtà, evidenti e non sanabili contraddizioni rese ancora più evidenti dalla carente motivazione.*

Pertanto, in accoglimento dell'istanza cautelare, è stata disposta la rinnovazione della intera procedura attitudinale, ad opera di una diversa Commissione in cui tutti componenti dovranno rivestire un grado superiore rispetto a quello in rivestito dai componenti commissione che ha esteso il giudizio contestato.

Risulta infatti documentato, ed anche all'evidenza del Tribunale adito, che l'Amministrazione adotta sempre la medesima motivazione allorquando viene comminata la inidoneità attitudinale: *La Commissione dopo aver accertato, quindi, in data odierna, che le caratteristiche da Lei espresse, nell'arco del contesto della selezione, non sono adeguatamente aderenti ai requisiti previsti nello specifico profilo attitudinale, per i motivi addetti nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra, a conclusione del colloquio collegiale di verifica sostenuto dalla S.V. ha espresso il seguente giudizio di sintesi: Inidoneo/a La S.V. , pertanto, esclusa dal concorso ai sensi dell'art. 11, comma 3, del bando di concorso.*

A mutare è solo il richiamo al bando di concorso: art. 1 comma 3 per il Concorso che ci occupa; art. 12 comma 4 concorso Allievi Marescialli.

E' di tutta evidenza che siffatta motivazione non riporta alcuna giustificazione o riferimento agli specifici requisiti richiesti e previsti dalle norme tecniche per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, pubblicate sul sito web dell'Amministrazione dedicato al concorso e segnatamente all'allegato A, ai sensi dell'art. 641 del D.lgs 66/2010.

I profili sono i seguenti:

1. Un BAGAGLIO COGNITIVO con adeguato curriculum scolastico, che consenta comprensione, apprendimento e comunicazione ad altri o corretta esecuzione di disposizioni, documenti, oltreché di risolvere problemi teorico-pratici sia in ambito applicativo, sia nel lavoro d'ufficio.
2. Un LIVELLO INTELLETTIVO che consenta di fronteggiare problematiche mediante soluzioni logiche ed appropriate, inteso come capacità sia d'assorbimento di informazioni d'adeguato spessore, sia di elaborazione e restituzione dei dati sotto forma di abilità propositiva, nonché come capacità

investigative, logico-deduttive, interpretative e di autonoma valutazione.

3. Un LIVELLO EVOLUTIVO che consenta una valida integrazione della personalità all'ambiente con riferimento alla maturazione, all'esperienza di vita, ai tratti salienti del carattere ed al senso di responsabilità. Sono tratti di personalità rilevanti, ai fini di un proficuo inserimento nell'Istituzione, il buon senso, la rettitudine, la capacità d'iniziativa, la riservatezza, la capacità d'osservazione.

4. Un AUTOCONTROLLO EMOTIVO inteso come capacità d'agire a ragion veduta anche in situazioni inattese o ansiogene contenendo i propri impulsi istintivi e orientando l'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni nonché traducendo le spinte aggressive in comportamenti razionali, responsabili, produttivi ed operosi.

5. Una CAPACITÀ D'ADATTAMENTO ambientale e sociale intesa come predisposizione al gruppo, ai particolari compiti ad al peculiare ambiente di lavoro, anche grazie al tratto, al portamento ed all'aspetto complessivo, che implichi il senso del dovere e la consapevole accettazione della disciplina senza diminuire il livello del potenziale rendimento. Rispetto per la legge e l'ordine per poterli far rispettare agli altri. Attitudine a risolvere problematiche sociali, a proteggere le persone attraverso l'esecuzione delle leggi che governano la società, capacità di trattare con il pubblico.

6. Un'adeguata MOTIVAZIONE al lavoro, intesa quale spinta interiore, attitudine allo specifico ruolo e come possesso di valori ideali realistici che consentano di finalizzare le proprie capacità e risorse alla realizzazione dei compiti assegnati.

**Alcun riferimento a siffatti profili viene reso nel provvedimento impugnato con ricorso introduttivo, con conseguente illegittimità della**



### **graduatoria impugnata.**

Né vale la valutazione di merito riportata nel provvedimento impugnato sopra la formula di stile di cui trattasi: Area cognitiva: Compatibile; Area Comportamentale: non compatibile; Area dell'Assunzione di Ruolo; non compatibile.

Tale valutazione, se si è ben compreso, sarebbe addirittura un giudizio analitico: “...*nel giudizio analitico espresso nel verbale di cui sopra...*” (frase tratta dalla motivazione prestampata più volte innanzi riportata).

Si è in presenza di un difetto di motivazione, atteso che è comprovato che la motivazione costituisce il modello utilizzabile (e di fatto utilizzato) in modo generalizzato.

Si è in presenza di una motivazione non specifica, frutto di eccesso di potere che lede i diritti del concorrente.

Nella motivazione contenuta del provvedimento di non idoneità notificato al ricorrente, non è dato comprendere quali siano le specifiche ragioni che hanno condotto alla esclusione dal concorso, né gli aspetti di cui ai sei punti dei profili attitudinali sopra riportati, che avrebbero comportato la pretesa mancanza di attitudine del ricorrente.

Alla luce delle considerazioni che precedono, può affermarsi che la proposizione di una motivazione stereotipata, che forse consente una più agevole compilazione del provvedimento di non idoneità, costituisce, invero, una motivazione apparente ed illogica e pertanto in violazione dell'art. 3 della L. 241/90 che impone che ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato.

**II MOTIVO (ILLEGITTIMITA' DERIVATA). ECCESSO DI POTERE. MOTIVAZIONE ASTRATTA, STEREOTIPATA, IPOTETICA E**

**TENDENZIOSAMENTE INDUTTIVA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 35 E 97 COST..**

Il dedotto vizio di motivazione, non rileva sotto il mero aspetto procedimentale, atteso che le norme sul giusto procedimento e sul dovere di motivazione, sono funzionali al rispetto dei diritti della fondamentali della parte che, nel nostro caso, sono costituzionalmente garantiti, quali il diritto al lavoro ed alle garanzie ad esso connesse.

**III. (ILLEGITTIMITA' DERIVATA) ERRONEITA' NEGLI ACCERTAMENTO. CARENZA DI ISTRUTTORIA. ECCESSO DI POTERE.**

Il giudizio di non idoneità è sicuramente erroneo ed è di fatto incompatibile con quello di piena e lodevole idoneità attitudinale che il ricorrente ha conseguito con l'arruolamento nell'Esercito Italiano del 10 maggio 2019 ove gli è stato attribuito un punteggio "incrementale" di 13,469 (doc. n. 4).

**Il ricorrente è attualmente impiegato presso il Dipartimenti Militare di Medicina legale, Via dei Bersaglieri (Cecchignola), Caserma Guido Miotto, Soldato VFP1 in servizio, incarico FUCILIERE!**

E' di tutta evidenza che l'incarico effettivo di Fuciliere è incompatibile con la pretesa inidoneità attitudinale per allievo carabiniere. Ne deriva pertanto che la predetta inidoneità è frutto di una istruttoria carente.

\*\*\*\*\*

Si dichiara che non risulta pubblicata la graduatoria del concorso.

\*\*\*\*\*

**ISTANZA CAUTELARE**

La sussistenza del fumus boni iuris emerge incontrovertibilmente dai motivi addotti al presente ricorso e, pertanto, a sostegno della presente istanza.

L'On.le Collegio, con l'ordinanza cautelare n. 8181/2019, in accoglimento dell'istanza cautelare proposta col ricorso introduttivo, ha disposto la rinnovazione della intera procedura attitudinale, ad opera di una diversa Commissione in cui tutti componenti dovranno rivestire un grado superiore rispetto a quello in rivestito dai componenti commissione che ha esteso il giudizio contestato. A tutt'oggi, l'Amministrazione non ha adempiuto all'Ordinanza.

Si chiede, pertanto, che in via cautelare il Tribunale adito rinnovi il predetto ordine.

**Si chiede** che venga sospeso il provvedimento impugnato con ammissione del ricorrente, con riserva, alla fase successiva del concorso (valutazione dei titoli e collocazione in graduatoria), atteso che per effetto della somma dei punteggi ricevuti (prova scritta, efficienza fisica ed accertamenti psico-fsici), il icorrente rientrerebbe nel novero dei vincitori del concorso.

### **CONCLUSIONI**

Per tutti i motivi addotti, si chiede l'accoglimento del ricorso con:

- l'annullamento degli atti impugnati, come descritti nella parte iniziale del presente atto;
- il preventivo previo accoglimento dell'istanza cautelare, con la emanazione delle misure cautelari innanzi richieste;
- la condanna dell'Amministrazione resistente alle spese e compensi di giudizio.

**DICHIARAZIONE DI VALORE** Si dichiara, che il presente ricorso verte in materia di pubblico impiego e che è esente dal pagamento del contributo unificato in quanto il ricorrente possiede reddito inferiore a tre volte l'importo previsto dall'art. 76 del T.U. n. 115 del 2002, come da dichiarazione ai sensi

dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, depositata in atti.

SI DEPOSITANO IN COPIA I SEGUENTI ATTI E DOCUMENTI:

1. Provvedimenti impugnati;
2. Esito "idoneo" con relativi punteggi degli accertamenti di efficienza fisica ed idoneità psicofisica.

Salerno, 23 gennaio 2020.

Avv. Tommaso De Fusco